

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2011) 4927 della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa alla vendita alla Karbon Invest, a.s. della partecipazione minoritaria dello Stato ceco, nel capitale della OKD, a.s. e che dichiara che tale vendita non costituiva un aiuto di Stato [Aiuto di Stato SA.25076 (2011/NN)] (GU C 225, pag. 1)

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La *Sdružení nájemníků BytyOKD.cz* è condannata alle spese.
- 3) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della *RPG Industries Limited*.

<sup>(1)</sup> GU C 13 del 14.1.2012.

### Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2013 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/ECDC

(Causa T-577/11) <sup>(1)</sup>

**«Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di servizi — Procedura di bando di gara — Prestazioni di servizi di esame sistematico e di formulazione dei pareri di esperti sull'efficacia in termini di salute pubblica della tipizzazione molecolare degli agenti patogeni virali a favore dell'ECDC — Rigetto dell'offerta di un offerente — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»**

(2013/C 189/47)

Lingua processuale: il greco

### Parti

Ricorrente: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Garipis, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: R. Trott, agente, assistito da D. Waelbroeck e E. Bourtzalas, avvocati)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'ECDC del 25 agosto 2011, recante rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente nel contesto del bando di gara PROC/2001/041 relativo all'esame sistematico e alla formulazione dei pareri di esperti sull'efficacia in termini di salute pubblica della tipizzazione molecolare degli agenti patogeni virali (GU 2011/S 109-179084)

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Lo *Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon* sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

<sup>(1)</sup> GU C 25 del 28.1.2012.

### Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 — Repubblica federale di Germania/Commissione

(Causa T-198/12 R)

**«Procedimento sommario — Valori limite per l'antimonio, l'arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli — Diniego della Commissione di approvare integralmente le disposizioni nazionali notificate dalle autorità tedesche che mantengono in vigore valori limite per tali sostanze — Domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità — Urgenza — Fumus boni juris — Contemperamento degli interessi»**

(2013/C 189/48)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e G. Wilms, agenti)

### Oggetto

Domanda diretta ad ottenere, in via provvisoria, l'approvazione del mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate dalle autorità tedesche aventi ad oggetto valori limite per l'antimonio, l'arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli fino alla decisione del Tribunale nel merito.

### Dispositivo

- 1) La Commissione europea autorizzerà il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto valori limite per l'antimonio, l'arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli fino a quando il Tribunale non abbia statuito nel procedimento principale.
- 2) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta per il resto.
- 3) Le spese sono riservate.